

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA- ODV C.F. /P.I. 13669721006 con sede legale in Roma, via Toscana 12, in persona del Presidente Nazionale e legale rappresentante *pro tempore* Avv. Francesco Rocca, nato a Roma il 01.09.1965, C.F. RCCFNC65P01H501H (di seguito, per brevità anche "CRI")

E

FEDERAZIONE PUGILISTICA ITALIANA, C.F. 052818106589, P.IVA 01383711007, con sede in Roma, Viale Tiziano 70 – Roma, in persona del Presidente Federale e Rappresentante Legale *pro tempore* Dott. Flavio D'Ambrosi, nato a Roma il 20.05.1970, C.F. DMBFLV70E20H501U (di seguito, per brevità anche "FPI"),

PREMESSA

- i. CRI è un'Organizzazione di Volontariato, che svolge compiti di interesse pubblico ed è ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitario, posta sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica e appartenente al Movimento Internazionale della Croce Rossa che ha per scopo l'assistenza sanitaria e sociale sia in tempo di pace che in tempo di conflitto ex art. 1, c. 1 d.lgs. 28 settembre 2012, n. 178;
- ii. il D.Lgs. 178/12 di riorganizzazione dell'Associazione Italiana della Croce Rossa, all'art. 1, comma 4, lett. l) e lo Statuto dell'Associazione all'art. 7 comma 1, lett. g) autorizzano la CRI a "promuovere e diffondere, nel rispetto della normativa vigente, l'educazione sanitaria...";
- iii. lo Statuto della CRI all'art. 6, comma 2, lett. b) indica, tra le varie attività da promuoversi per il raggiungimento degli obiettivi generali dell'Associazione, quelle volte a "tutelare la salute, prevenire le malattie ed alleviare le sofferenze";
- iv. all'interno degli "Obiettivi strategici 2030" della CRI, è previsto l'Obiettivo di "tutelare e promuovere l'educazione universale alla salute e alla sicurezza delle persone" che individua, fra i vari obiettivi specifici, quello di "estendere la portata e la sostenibilità delle sue attività di promozione della salute, individuando i metodi più efficaci per raggiungere un numero sempre più crescente di persone";
- v. tali obiettivi sono perseguiti attraverso la realizzazione di attività, servizi e iniziative volti a migliorare lo stato di salute delle persone e delle comunità; proteggere la vita e fornire supporto socio-sanitario alle comunità; costruire comunità più sicure attraverso la promozione della salute; assicurare l'acquisizione di competenze da parte della comunità per proteggere la propria vita e quella degli altri;
- vi. la CRI, nel rispetto degli Atti ed Obiettivi di cui ai precedenti punti ii, iii e iv, pertanto, può promuovere iniziative finalizzate a diffondere la formazione, sensibilizzazione e diffusione delle buone prassi in ambito sanitario, disponendo in particolare del know-how e di comprovata esperienza per la realizzazione di progetti formativi in tali campi;
- vii. CRI opera su tutto il territorio nazionale anche grazie alle proprie articolazioni territoriali, soggetti autonomi dotati di autonomia patrimoniale, organizzativa, amministrativa e finanziaria, che operano in funzione dei bisogni e delle vulnerabilità della comunità alla quale rivolgono il loro operato, con l'obiettivo di prevenire ed alleviare la sofferenza in maniera imparziale, senza distinzione di nazionalità, razza, sesso, credo religioso, lingua, classe

- sociale e/o opinione politica, contribuendo al mantenimento e alla promozione della dignità umana e di una cultura della non violenza e della pace;
- viii. CRI, per tali fini, e ai sensi dell'art. 9.1. dello Statuto, può stringere accordi con altre organizzazioni, enti, associazioni o organismi nonché con i poteri pubblici per la realizzazione di progetti, iniziative, campagne o eventi specifici, conformi ai Principi Fondamentali ed agli scopi dell'Associazione;
- ix. FPI è Associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato ex art. 18 d.lgs. 23 luglio 1999 n. 242 e successive modifiche ed integrazioni. Essa è riconosciuta ai fini sportivi dal Consiglio Nazionale del CONI ed è costituita dalle Associazioni e Società sportive regolarmente affiliate che praticano il pugilato;
- x. La FPI è retta sui principi di libera e democratica partecipazione alla attività sportiva in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale. -
- xi. La FPI in ragione del rapporto federativo esistente con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), persegue i propri scopi armonizzando la propria azione con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale e le deliberazioni ed indirizzi del Comité International Olympique (CIO), del CONI, dell'International Boxing Association (A.I.B.A.) e dell' European Boxing Federation (EU.B.C.) alle quali è affiliata, purché non in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI.
- xii. La FPI ha per fine istituzionale la promozione, l'organizzazione e lo sviluppo del pugilato nel territorio nazionale, con particolare attenzione alla formazione ed alla diffusione dei valori della nobile arte attraverso iniziative etiche e socio-culturali e campagne volte alla tutela ed integrità della salute;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

si conviene e si sottoscrive tra le parti interessate, il seguente accordo di collaborazione:

ART. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

ART. 2 - Finalità e oggetto

- 2.1 La Croce Rossa Italiana e FPI, tramite la presente intesa, intendono stabilire forme di collaborazione destinate a sostenere attività volte a proteggere e promuovere l'educazione universale alla sicurezza e alla salute, intesa come benessere fisico e mentale. Le parti implementeranno attività di informazione e formazione delle persone riguardo gli stili di vita sani, anche attraverso la promozione di una corretta alimentazione e dell'importanza dello sport, nonché tramite l'educazione alle malattie trasmissibili e non, e alle pratiche di primo soccorso. Promuoveranno l'educazione dei cittadini, in particolare dei giovani, alla solidarietà e alla donazione, con specifico riferimento alla donazione di sangue, organi, tessuti e cellule.

ART.3 - Impegni delle Parti

- 3.1 Con la presente intesa, la CRI, anche attraverso la propria rete associativa di Comitati territoriali, si impegna a collaborare per:
- Promuovere eventi di carattere scientifico, divulgativo e formativo nell'ambito della diffusione della cultura della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro e sensibilizzare sulle tematiche di interesse comune;
 - Aprire la propria offerta formativa alla formazione dei tesserati e degli affiliati, con un focus particolare all'ambito della formazione in materia di primo soccorso e corsi BLSD.

3.2 Con la presente intesa, FPI si impegna a collaborare per:

- Promuovere ed ospitare eventi aventi come obiettivo la diffusione delle tematiche di interesse comune;
- Definire e comunicare i bisogni formativi e professionali dei propri tesserati, affiliati, in vista di eventuali percorsi di formazione e aggiornamento professionale supportabili da CRI;
- Individuare i target e gli ambiti prioritari per lo sviluppo della propria offerta di formazione, con particolare riferimento all'ambito della Salute;
- Accogliere eventuali Soci e operatori CRI ai fini di eventuali progetti di ricerca e d'intervento condivisi.

ART. 4 – Impegni e dichiarazioni comuni.

- 4.1 Le Parti si impegnano a collaborare ed agire secondo buona fede nell'esecuzione del presente Accordo anche al fine di agevolare il raggiungimento delle finalità ivi indicate.
- 4.2 Le Parti si impegnano ad attivare i rispettivi uffici stampa e comunicazione al fine di concordare strategie di comunicazione congiunte, promuovere e pubblicizzare il presente Accordo e le attività/iniziative ad essa connesse, come *infra* più dettagliatamente specificate all'art. 6.
- 4.3 Le parti si impegnano ad utilizzare congiuntamente per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art.2 gli strumenti di seguito elencati:
- 4.3.1 collegamenti reciproci sui rispettivi siti internet con link dedicati;
 - 4.3.2 inserimento delle iniziative nazionali di ciascuno nei rispettivi social network al fine di favorire la creazione della rete tra le due realtà;
 - 4.3.3 organizzazione congiunta di eventi formativi ed informativi sulle tematiche oggetto dell'accordo;
 - 4.3.4 divulgazione del presente accordo di collaborazione in modo che possa essere accolto e reso operativo anche a livello comunale, provinciale e regionale;
- 4.4 FPI dichiara altresì di:
- condividere gli obiettivi e le finalità promosse da CRI con il presente Accordo;
 - essere a conoscenza che le attività potrebbero essere soggette a modifiche o rimodulazioni in fase di attuazione, fatto salvo il rispetto e il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi previsti;
 - essere a conoscenza dell'autonoma soggettività giuridica, amministrativa, operativa, patrimoniale e finanziaria dei Comitati CRI rispetto all'Associazione;
 - di conoscere e rispettare i Principi Fondamentali della Croce Rossa e di non svolgere alcuna delle attività di seguito elencate: produzione/vendita di armi, tabacco, alcolici, prodotti pornografici, cibo e bevande dannose per la salute umana ovvero attività legate al gioco d'azzardo/scommesse, estrazioni minerarie/attività estrattive potenzialmente dannose per ambiente e salute umana oltre che discriminatorie della libertà di culto.
- 4.4 L'attuazione del presente protocollo sarà monitorata, per l'intera durata dell'Accordo, dai rispettivi Referenti e dagli uffici competenti di ciascuna Parte.

ART. 5 - Spese relative alle attività.

- 5.1 Ognuna delle Parti supporterà per proprio conto e nei limiti della propria competenza le spese di gestione del progetto, previa verifica della sussistenza e della disponibilità dei corrispondenti fondi e assenso degli organi preposti all'adozione delle decisioni in merito, conformemente ai rispettivi ambiti di competenza, nel rispetto delle disposizioni normative, statutarie e regolamenti vigenti.

ART. 6 - Iniziative promozionali e comunicazione.

In considerazione dell'importanza che questo genere di iniziative riveste, parte integrante della presente collaborazione sarà quella di curare compiutamente gli aspetti legati alla comunicazione sociale e dare la massima visibilità possibile all'iniziativa e al ruolo delle Parti.

6.1 Le parti concorderanno eventuali forme, tempi e soggetti idonei a sviluppare una capillare campagna informativa e di comunicazione sul progetto di cui alle premesse.

6.2 È fatto obbligo alle parti contraenti, nel portare a conoscenza di terzi, a qualunque titolo, lo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, di citare che le stesse siano svolte nell'ambito di una collaborazione tra l'Associazione della Croce Rossa Italiana – OdV e la Federazione Pugilistica Italiana.

Art. 7 - Monitoraggio attività e referenti.

7.1 In attuazione del presente Accordo, le Parti assicurano forme di dialogo strutturato e di monitoraggio delle attività intraprese, al fine di:

- promuovere il dialogo sulle strategie adottate, favorendo la predisposizione di programmi e progetti condivisi nonché la realizzazione di attività congiunte;
- stabilire l'eventuale riesame delle azioni intraprese, e/o in corso, nonché i risultati per ciascuna delle attività oggetto del presente Accordo;

7.2 Per la corretta gestione dei reciproci rapporti e la realizzazione delle attività di cui al presente Accordo le Parti identificano, quali referenti delle attività oggetto del presente Accordo:

Associazione della Croce Rossa Italiana – OdV

Referente: Pierpaolo Esposito

Indirizzo: Via Ramazzini 31, 00151 Roma

Tel.: 331-2847351 - 06.55100838

Email: pierpaolo.esposito@cri.it

Federazione Pugilistica Italiana

Referente: Alberto Tappa

Indirizzo: Viale Tiziano 70, 00196 Roma

Tel:06.32824204

Mail: segretario.generale@fpi.it

ART.8 - Responsabilità, manleva, oneri previdenziali e assicurativi

8.1 Le Parti, nella realizzazione e corretta esecuzione delle attività, si impegnano a rispettare tutti gli eventuali obblighi contributivi, assistenziali, assicurativi previsti da norme di legge e contrattuali a favore del proprio personale impiegato, impegnandosi a manlevarsi reciprocamente, da ogni e qualsiasi azione, responsabilità o pretesa che ne derivasse in relazione all'inadempimento di tali obblighi.

8.2 Le Parti dichiarano e si impegnano a osservare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa e sanitaria contenute in disposizioni di legge e contrattuali a favore dei propri dipendenti impiegati nella realizzazione delle attività.

8.3 A tal riguardo le Parti dichiarano che il personale impiegato nello svolgimento delle attività indicate nel presente protocollo, è coperto da assicurazione contro gli infortuni, così come previsto ai sensi di legge, nonché da assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose).

8.4 Resta, altresì, espressamente inteso che ognuna delle Parti solleverà e manterrà indenne l'altra da ogni e qualsiasi responsabilità comunque connessa all'Attività e al Progetto e/o per la violazione di diritti di terzi e/o per eventuale inosservanza di disposizioni di legge nonché da ogni responsabilità o onere o remunerazione di qualsiasi tipo nei confronti delle persone e/o società coinvolte nello svolgimento delle Attività connesse alla realizzazione del Progetto, direttamente imputabili ad una di esse.

ART. 9 – Uso di emblemi/marchi/logotipi identificativi delle Parti.

9.1 CRI concede a FPI il diritto non esclusivo all'utilizzo dell'emblema/logotipo 'Croce Rossa Italiana' esclusivamente nell'ambito delle attività/iniziative di cui al presente Accordo ed in coerenza con la sua vigenza temporale.

9.2 L'emblema/logotipo 'Croce Rossa Italiana', in particolare, potrà essere utilizzato dalla Comunità esclusivamente all'interno delle proprie comunicazioni (*on line e non*) relative alle attività in collaborazione.

A tal riguardo FPI si obbliga inoltre:

- Ad astenersi da qualsiasi utilizzo dell'emblema/logotipo CRI diverso da quello autorizzato, incluse eventuali rimozioni, modifiche, distorsioni e/o alterazioni di qualsiasi genere ed in qualsiasi forma anche se utilizzato congiuntamente a parole, frasi, slogan o *claim* e, in ogni caso a non utilizzarlo a fini di promozione commerciale dei propri prodotti, siti, canali tematici etc.
- Rispettare, nello svolgimento di qualsivoglia attività connessa e/o collegata al presente Accordo e nell'utilizzo dell'emblema/logotipo CRI, l'immagine dell'Associazione nonché osservare e rispettare le prescrizioni di cui a "Il Manuale di Comunicazione Istituzionale CRI";
- Non associare in alcun modo – anche indirettamente – l'emblema e il logotipo identificativo CRI a comunicazioni, messaggi, riferimenti annunci o notizie di natura politica o sindacale, nel rispetto del Principio di Neutralità CRI;

9.3 CRI si riserva il diritto di verificare il corretto utilizzo dell'emblema/logotipo 'Croce Rossa Italiana' da parte di FPI per garantire il rispetto delle condizioni indicate nel presente Accordo. L'Associazione si riserva, altresì, il diritto di ritirare la presente autorizzazione qualora ritenga, a suo insindacabile giudizio, che essa possa causare pregiudizio o danno al suo buon nome e reputazione.

9.4 Eventuali utilizzi abusivi, distorti e non espressamente consentiti dell'emblema CRI saranno considerati motivi di risoluzione del presente contratto ex art. 1456 c.c.

9.5 *Mutatis mutandis*, FPI concede a CRI gli stessi diritti previsti nel presente articolo in relazione ai propri marchi/logotipi ai soli fini e per la sola durata delle attività di collaborazione ed alle medesime condizioni.

ART. 10 – Entrata in vigore, durata

10.1 Il presente protocollo ha una durata biennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione sino al 31/12/2024, fatta salva la possibilità di rinnovarlo, previo accordo tra le parti da sottoscrivere prima della scadenza naturale.

10.2 Le Parti convengono di escludere espressamente la possibilità di tacito rinnovo, essendo possibile addivenire al rinnovo dello stesso esclusivamente mediante successivi accordi sottoscritti da entrambe le Parti.

10.3 Ad ogni modo, il termine del presente protocollo non pregiudica la validità e la durata dei progetti, dei programmi e delle attività decise ed avviate prime del predetto termine.

10.4 Il recesso non ha effetto che per l'avvenire e non incide sulla parte di protocollo già eseguita

ART. 11 – Recesso e Risoluzione.

11.1 È facoltà di ciascuna Parte di recedere anticipatamente dandone comunicazione a mezzo PEC con un preavviso di 30 giorni, agli indirizzi che verranno indicati dalle Parti.

- 11.2 Resta inteso che in caso di recesso anticipato di una delle Parti dovranno comunque essere portate a conclusione le attività già avviate.
- 11.3 Qualora i risultati delle attività di cui alla presente dichiarazione di intenti fossero tali da sconsigliarne il proseguimento, le Parti potranno, di comune accordo, risolvere consensualmente la stessa.
- 11.4 La risoluzione consensuale dovrà risultare da documento scritto e controfirmato da entrambe le Parti. Salvo che sia diversamente stabilito nei singoli atti esecutivi, i risultati raggiunti fino al momento della risoluzione saranno considerati di proprietà di entrambe le Parti.
- 11.5 In caso di verifica di inadempimento da parte di una dei soggetti firmatari del presente accordo, le parti che avranno dato piena esecuzione ai propri obblighi, potranno intimare la parte inadempiente a porre fine all'inadempimento entro e non oltre il termine indicato nella diffida. Decorso inutilmente tale termine l'Accordo si intenderà risolto di diritto.

ART. 12 – Forza Maggiore.

- 12.1 Qualora diventasse impossibile realizzare il Programma o dare seguito alle operazioni necessarie da ciascuna delle Parti per motivi di Forza Maggiore, la Parte affetta da motivi di Forza Maggiore dovrà informare immediatamente l'altra a mezzo di comunicazione scritta;
- 12.2 In tal caso le Parti si consulteranno vicendevolmente sulle azioni più appropriate da intraprendere, il che può comprendere altresì sospensione, rimodulazione o termine definitivo del Programma;
- 12.3 Per Forza Maggiore deve intendersi ogni evento o condizione, non esistente al momento della firma del presente Accordo, non ragionevolmente prevedibile a tale data e fuori dal ragionevole controllo di ciascuna delle Parti, che impedisce, in tutto o in parte, l'esecuzione dell'Accordo. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo possono costituire Forza Maggiore i seguenti eventi o condizioni: colpi di stato e atti governativi rivoluzionari, guerre, scioperi nazionali, blocchi, rallentamenti, mancanza prolungata di energia elettrica, incendi, inondazioni, uragani, tifoni, terremoti, esplosioni.

ART. 13 – Privacy.

- 13.1 Le Parti si impegnano a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR) e da qualsiasi altra disposizione, italiana e/o europea, applicabile in materia di protezione dei dati personali, emanata prima e/o durante il periodo di vigenza del presente Accordo.
- 13.2 Nel rispetto della normativa sopra menzionata le Parti, di comune accordo dichiarano di essere in possesso dell'esperienza, dell'affidabilità e delle capacità idonee a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali e, complessivamente, di tutti i requisiti richiesti dalla relativa normativa, con particolare riferimento alle misure di sicurezza adeguate necessarie ed idonee a garantire il pieno rispetto delle normative e delle istruzioni emanate dall'Autorità Garante in materia di protezione di dati personali.
- 13.3 Resta inteso che specifici ed ulteriori aspetti inerenti al trattamento dei dati personali saranno comunque regolati autonomamente fra le Parti in considerazione alle attività da realizzarsi e sulla base dell'altrettanto specifiche esigenze che dovessero rendersi necessarie per garantire una piena conformità alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.

ART. 14 – Legge applicabile e risoluzione delle controversie.

- 14.1 La presente convenzione è regolata dalle vigenti normative sostanziali e processuali italiane.
- 14.2 Nel caso in cui una qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'esecuzione o interpretazione del presente Accordo o con riferimento al medesimo, i rappresentanti delle Parti appositamente nominati si incontreranno al fine di comporre amichevolmente la controversia.
- 14.3 In caso di qualsivoglia controversia non componibile, questa verrà devoluta al Tribunale civile di Roma.

ART. 15 – Clausole generali e disposizioni finali.

- 15.1 Le Parti si danno reciprocamente atto di avere dettagliatamente negoziato il presente protocollo e ciascuna clausola dello stesso, che risulta essere il frutto della libera determinazione negoziale di ciascuna delle parti, in assenza di qualsiasi imposizione dell'una parte sull'altra con conseguente inapplicabilità delle previsioni ex artt. 1341/1342 c.c.
- 15.2 Se una o più clausole del presente contratto vengono colpite da nullità o se vengono rese inapplicabili dall'effetto della legge o da una decisione che si impone alle Parti, questo non avrà l'effetto di causare la nullità dell'insieme del presente contratto, né di alterare la validità ed il carattere obbligatorio dell'insieme delle altre clausole.
- 15.3 Il presente protocollo non costituisce né intende costituire in futuro le premesse per la creazione di alcun vincolo di subordinazione, dipendenza, società, joint venture o altro tra le Parti e non dovrà essere inteso in alcun modo come un Accordo di rappresentanza, di agenzia e/o di mandato.
- 15.4 Le Parti si accorderanno per apportare al presente contratto gli emendamenti necessari affinché lo stesso possa portare un effetto che si avvicini il più possibile alla volontà iniziale delle Parti.
- 15.5 Qualsiasi modifica, aggiunta, integrazione e variante al presente Protocollo non avrà alcun valore se non espressamente annessa per iscritto al protocollo medesima e controfirmata congiuntamente da entrambe le Parti.
- 15.6 La tolleranza, anche reiterata, di una delle Parti per comportamenti attivi od omissivi in violazione degli obblighi assunti col presente contratto non costituisce precedente, né inficia comunque la validità della clausola violata o derogata. Eventuali ritardi o omissioni di una delle Parti nel far valere un diritto o un nell'esercitare un potere derivanti dal presente contratto non potranno essere interpretati quali rinuncia al relativo diritto, né al potere di esercitarlo in qualsiasi tempo successivo.

Letto, firmato e sottoscritto
Roma lì _____

Associazione della Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato
Il Presidente Nazionale
Avv. Francesco Rocca

Firmato digitalmente da: ROCCA FRANCESCO
Data: 06/04/2022 12:21:52

Federazione Pugilistica Italiana
Il Presidente Federale
Dott. Flavio D'Ambrosi

Firmato digitalmente da
FLAVIO D'AMBROSI

CN = D'AMBROSI FLAVIO
Data e ora della firma: 06/04/2022 15:52:04